

Ordinanza concernente l'allevamento di animali

del 7 dicembre 1998 (Stato 14 novembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10, 24 capoverso 1, 144 capoverso 2, 145 capoverso 2, 146 e 177 capoverso 1 della legge sull'agricoltura¹,

ordina:

Capitolo 1: Promozione dell'allevamento di animali

Sezione 1: Settori di promozione

Art. 1

Nei limiti dei crediti autorizzati, alle organizzazioni riconosciute di allevamento di bovini, equini, suini, ovini e caprini possono essere versati contributi per le seguenti attività:

- a. tenuta del libro genealogico;
- b. esami funzionali;
- c. stime dei valori genetici e analisi dei dati rilevanti dal profilo zootecnico;
- d. svolgimento di programmi volti alla conservazione delle razze svizzere;
- e. miglioramento della qualità dei prodotti dell'economia animale.

Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento

Art. 2 Condizioni

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) riconosce un'organizzazione di allevamento se questa:

- a. è concepita quale organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi;
- b. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
- c. dispone di statuti giuridicamente validi, in base ai quali ogni allevatore e detentore di animali può diventare membro dell'organizzazione se soddisfa le condizioni previste dagli statuti;

RU 1999 95

¹ RS 910.1

- d. ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popolazione zootecnica, documentati da corrispondenti programmi di allevamento o di conservazione della razza;
- e. tiene un libro genealogico che adempie le esigenze di cui all'articolo 3;
- f. esegue esami funzionali;
- g. dimostra che l'effettivo di animali di cui dispone è abbastanza importante da permettere un'attività zootecnica efficiente;
- h. dà la garanzia di un lavoro razionale a livello di personale, tecnica, organizzazione e finanze nei settori di promozione;
- i. esercita le proprie attività di cui all'articolo 1 conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute;
- k. fornisce i propri servizi zootecnici di cui all'articolo 1 a tutte le organizzazioni d'inseminazione artificiale riconosciute (organizzazioni IA) in maniera neutrale, garantendo le stesse condizioni a tutti i partecipanti.

² Le domande di riconoscimento vanno presentate all'Ufficio federale con la documentazione necessaria.

³ La durata del riconoscimento è illimitata. In casi motivati può essere limitata.

⁴ Le modifiche relative alle condizioni in base alle quali è stato concesso il riconoscimento devono essere comunicate all'Ufficio federale.

⁵ L'Ufficio federale decide dopo aver consultato i Cantoni.

Art. 3 Tenuta del libro genealogico

¹ Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, l'identificazione, le prestazioni, la qualità e i caratteri morfologici di tutti gli animali da allevamento di una razza o di una popolazione zootecnica.

² Oltre agli animali di razza pura e conformi alla razza, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza.

³ All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico, gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni.

⁴ Le disposizioni relative alla tenuta del libro genealogico devono essere stabilite in un regolamento e comprendono almeno:

- a. la definizione delle caratteristiche tipiche della razza;
- b. la definizione degli obiettivi zootecnici;
- c. l'identificazione per mezzo della marchiatura uniforme degli animali;
- d. la registrazione dei dati relativi all'ascendenza;
- e. l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali e delle prestazioni zootecniche, nonché la stima dei valori genetici;

- f. la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico;
- g. le esigenze necessarie per l'iscrizione nel libro genealogico e il diritto di riproduzione;
- h. la pubblicazione dei dati rilevanti dal profilo zootecnico.

Art. 4 Esami funzionali

¹ Gli esami funzionali e l'apprezzamento della conformazione hanno lo scopo di determinare e evidenziare le attitudini, lo stato di salute e la morfologia degli animali, se questi sono importanti dal profilo zootecnico, dell'economia aziendale, della tecnica di tenuta e di foraggiamento.

² Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

³ Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento:

- a. il genere e la portata dell'esame funzionale;
- b. la procedura dell'esame e il campione degli animali coinvolti;
- c. le caratteristiche sottoposte a esame e i metodi scelti per determinare le prestazioni;
- d. il metodo statistico di valutazione;
- e. il calcolo della prestazione esaminata;
- f. il periodo d'esame o la data dell'esame;
- g. il metodo scelto per l'esame dei prodotti in caso di programmi incrociati;
- h. i controlli effettuati in relazione con l'esame;
- i. la pubblicazione dei risultati.

Art. 5 Stime dei valori genetici, analisi dei dati rilevanti dal profilo zootecnico

¹ La stima dei valori genetici degli animali deve avvenire, sulla scorta di principi scientifici, in base alle loro prestazioni e a quelle dei loro parenti più prossimi.

² Le organizzazioni di allevamento stabiliscono la procedura per le stime dei valori genetici e le altre analisi statistiche dei dati rilevanti dal profilo zootecnico.

³ I risultati delle stime dei valori genetici e delle analisi zootecniche devono essere pubblicati regolarmente e resi accessibili a tutti gli allevatori. Gli animali maschi riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere dichiarati in quanto tali.

⁴ Le organizzazioni di allevamento devono stabilire le procedure di valutazione in un regolamento.

Sezione 3: Contributi

Art. 6 In generale

¹ Nei limiti dei crediti autorizzati la Confederazione può sostenere i provvedimenti citati nella presente sezione.

² I contributi della Confederazione di cui agli articoli 7-13 (escluso l'art. 7 cpv. 4) sono versati soltanto se i Cantoni partecipano in misura uguale.

³ La partecipazione dei Cantoni può essere ridotta nella misura dei fondi che essi impiegano per i provvedimenti di promozione cantonali, al massimo però del 20 per cento.

⁴ I contributi vengono versati in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 7-13. L'Ufficio federale definisce i criteri in un'ordinanza.

⁵ Le organizzazioni di allevamento aventi diritto ai contributi devono presentare all'Ufficio federale le loro richieste relative ai provvedimenti di promozione sostenuti dallo Stato entro la fine di ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione.

Art. 7 Contributi per l'allevamento di bovini

¹ Il contributo federale per l'allevamento di bovini ammonta al massimo a 15 milioni di franchi.

² I contributi federali destinati alle organizzazioni di allevamento di bovini dipendono dal numero di animali iscritti nel libro genealogico, dal numero di esami dell'attitudine lattifera e della produzione di carne effettuati nonché dal numero di apprezzamenti della conformazione effettuati.

³ Ammontano al massimo a:

- | | |
|---|-----|
| | Fr. |
| a. per ogni animale iscritto nel libro genealogico: | 5 |
| b. per ogni apprezzamento della conformazione: | 4 |

⁴ La Confederazione partecipa alle spese per l'esame dell'attitudine lattifera e per l'esame dell'attitudine alla produzione di carne versando, per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico e per ogni periodo di lattazione, un contributo proporzionale alla capacità finanziaria del rispettivo Cantone. Questo contributo ammonta al massimo a 17-27 franchi per l'esame dell'attitudine lattifera e a 11-18 franchi per l'esame dell'attitudine alla produzione di carne, a condizione che il Cantone versi un contributo che, unitamente al contributo federale, corrisponda all'importo fissato dall'Ufficio federale per il periodo di conteggio. Questo ammonta al massimo a 40 franchi per l'esame dell'attitudine lattifera e a 26 franchi per l'esame dell'attitudine alla produzione di carne.

⁵ Nei seguenti casi viene pagata soltanto la metà dei contributi:

- a. in caso di esami dell'attitudine lattifera interrotti prima del 200° giorno di controllo;
- b. se le rilevazioni sulle attitudini funzionali sono effettuate dall'allevatore (metodo ICAR B o C);

- c. se l'esame dell'attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della composizione.

⁶ In caso di concomitanza di due o più circostanze citate nel capoverso 5, la Confederazione non versa alcun contributo.

⁷ Qualora l'importo complessivo di cui al capoverso 1 non sia sufficiente per coprire le aliquote previste nei capoversi 3 e 4, i contributi vengono ridotti in maniera corrispondente dall'Ufficio federale.

Art. 8 Contributi per l'allevamento di equini

¹ Il contributo federale per l'allevamento di equini ammonta al massimo a 1 110 000 franchi.

² I contributi federali destinati alle organizzazioni di allevamento di equini dipendono dal numero di puledri identificati e registrati, dal numero di esami funzionali, nonché dal numero di esami di stalloni effettuati.

³ Ammontano al massimo a:

	Fr.
a. per ogni puledro identificato e registrato:	200
b. per ogni esame funzionale:	10
c. per ogni esame di stallone:	200

⁴ Qualora l'importo complessivo di cui al capoverso 1 non sia sufficiente per coprire le aliquote previste nel capoverso 3, i contributi vengono ridotti in maniera corrispondente dall'Ufficio federale.

Art. 9 Contributi per l'allevamento di suini

¹ Il contributo federale per l'allevamento di suini ammonta al massimo a 1 700 000 franchi.

² I contributi federali destinati alle organizzazioni di allevamento di suini vengono versati per la tenuta del libro genealogico, gli esami funzionali effettuati presso il Centro sperimentale di Sempach e nell'azienda, nonché per la rilevazione di dati relativi alla fertilità e alle carcasse.

³ L'Ufficio federale stabilisce periodicamente, previa consultazione delle organizzazioni riconosciute di allevamento di suini, le aliquote applicabili ai singoli criteri.

⁴ I contributi dei singoli Cantoni sono fissati in base all'effettivo di suini.

Art. 10 Contributi per l'allevamento di ovini (escluse le pecore da latte)

¹ Il contributo federale per l'allevamento di ovini ammonta al massimo a 1 100 000 franchi.

² I contributi federali destinati alle organizzazioni di allevamento di ovini ammontano a 15 franchi al massimo per ogni animale iscritto nel libro genealogico.

Art. 11 Contributi federali per l'allevamento di caprini e di pecore da latte

¹ Il contributo federale per l'allevamento di caprini e di pecore da latte ammonta al massimo a 900 000 franchi.

² I contributi federali destinati alle organizzazioni di allevamento di caprini e di pecore da latte sono calcolati in base al numero di animali iscritti nel libro genealogico e al numero di esami dell'attitudine lattifera effettuati.

3 Ammontano al massimo a:

- | | Fr. |
|---|-----|
| a. per ogni animale iscritto nel libro genealogico: | 20 |
| b. per ogni esame dell'attitudine lattifera: | 20 |

⁴ Nei seguenti casi per gli esami dell'attitudine lattifera viene pagata soltanto la metà dei contributi:

- per gli animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti;
- in caso di esami dell'attitudine lattifera interrotti prima del 150° giorno di controllo;
- se le rilevazioni sulle attitudini funzionali sono effettuate dall'allevatore (metodo ICAR B o C);
- se l'esame dell'attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della composizione.

⁵ In caso di concomitanza di due o più circostanze citate nel capoverso 4, la Confederazione non versa alcun contributo.

⁶ Qualora l'importo complessivo di cui al capoverso 1 non sia sufficiente per coprire le aliquote previste nel capoverso 3, i contributi vengono ridotti in maniera corrispondente dall'Ufficio federale.

Art. 12 Contributi per la conservazione delle razze svizzere

¹ Il contributo federale destinato alla conservazione delle razze svizzere ammonta al massimo a 500 000 franchi.

² Per razza svizzera si intende una razza che ha la sua origine in Svizzera o il cui allevamento è documentato in Svizzera da almeno 50 anni.

³ Alle organizzazioni di allevamento di bovini, equini, suini, ovis, caprini, conigli, pollame e api, che prendono provvedimenti volti alla conservazione delle razze svizzere, possono essere concessi contributi su richiesta.

⁴ Vengono sostenuti in particolare i seguenti provvedimenti di conservazione:

- inventario delle razze svizzere;
- tenuta del libro genealogico;
- creazione di depositi di sperma e di embrioni;
- programmi di conservazione in situ e ex situ, nonché esami scientifici.

⁵ I Cantoni partecipano ai programmi di conservazione della molteplicità delle razze proporzionalmente alle loro spese complessive per la promozione dell'allevamento.

Art. 12^a Contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes

¹ Il contributo federale destinato alla conservazione della razza delle Franches Montagnes ammonta al massimo a 580 000 franchi.

² Danno diritto al contributo federale le giumente accompagnate dal puledro.

³ Il contributo federale ammonta al massimo a 200 franchi per giumenta.

⁴ Danno diritto ai contributi le giumente identificate e iscritte nel libro genealogico, accompagnate, nell'anno di contribuzione, da un puledro registrato e identificato che discende da uno stallone iscritto nell'albero genealogico della razza delle Franches Montagnes.

⁵ La data d'identificazione del puledro in occasione della mostra equina è determinante per il diritto ai contributi.

⁶ Il contributo è versato, su domanda, alla Federazione svizzera d'allevamento della razza delle Franches Montagnes a favore dell'allevatore di cavalli avente diritto ai contributi.

Art. 13 Altri provvedimenti di promozione

La Confederazione, tenendo conto dei fondi a disposizione, può partecipare finanziariamente alla realizzazione di altri provvedimenti che contribuiscono al miglioramento della qualità dei prodotti dell'economia animale, sempre che siano di interesse generale.

Capitolo 2: Istituto federale di allevamento equino

Art. 14

¹ La Confederazione gestisce l'Istituto federale di allevamento equino di Avenches.

² L'Istituto federale di allevamento equino è al servizio di una selezione conforme agli obiettivi prefissi per le diverse razze promosse. Esso completa come segue i provvedimenti presi in favore della tenuta agricola di cavalli:

- a. seleziona e acquista stalloni pregiati, segnatamente della razza delle Franches Montagnes, o tiene depositi di sperma, mettendoli a disposizione degli allevatori;
- b. consegna, fornisce o vende stalloni agli allevatori e alle organizzazioni di allevamento durante il periodo di monta;

² Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2639).

- c. elabora le basi indispensabili alle tecniche di riproduzione equina, segnatamente all'inseminazione artificiale, mette in pratica le nuove conoscenze scientifiche della ricerca di base sull'allevamento e mette a punto e fornisce, in collaborazione con le scuole superiori, informazioni sull'allevamento, la riproduzione, la tenuta, l'addestramento e la produzione;
- d. fornisce informazioni sulla tenuta e sull'allevamento equino alla popolazione e organizza corsi di formazione e perfezionamento professionale;
- e. partecipa a manifestazioni ippiche con carattere zootecnico e ad altre manifestazioni importanti per l'allevamento equino;
- f. mette a disposizione le sue installazioni per l'addestramento, gli esami funzionali e la promozione delle vendite dei cavalli indigeni, segnatamente della razza delle Franches Montagnes.

³ Per le sue prestazioni e le sue spese riscuote tasse stabilite in base all'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulle tasse UFAG.

Capitolo 3: Obbligo di autorizzazione per le organizzazioni IA

Art. 15 Condizioni per l'autorizzazione

¹ Chi preleva, conserva o vende sperma di toro necessita dell'autorizzazione dell'Ufficio federale.

² L'autorizzazione è rilasciata previa consultazione dei Cantoni se il richiedente:

- a. ha personalità giuridica;
- b. ha sede o domicilio in Svizzera;
- c. dispone di edifici e installazioni adeguati per la detenzione dei tori e il prelievo di sperma, dà prova di disporre del personale specializzato indispensabile e produce e vende in Svizzera sperma di tori allevati in Svizzera;
- d. presenta contratti dai quali risulta come l'esame dei torelli sia previsto in collaborazione con le organizzazioni riconosciute di allevamento di cui all'articolo 2. I contratti disciplinano le modalità della prova di discendenza, in particolare per quanto attiene allo scambio di dati, all'elaborazione e alla pubblicazione dei risultati della prova, e all'indennità finanziaria.

³ L'autorizzazione è rilasciata al massimo per cinque anni.

Art. 16 Domanda di autorizzazione

¹ La domanda di autorizzazione deve contenere le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione nonché una copia dell'autorizzazione delle competenti autorità veterinarie cantonali per l'apertura di una stazione di inseminazione.

² Le domande di rinnovo devono essere inoltrate al più tardi un anno prima della scadenza dell'autorizzazione.

³ Le modifiche relative alle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione devono essere comunicate all'Ufficio federale.

Art. 17 Donatori di sperma

Per l'inseminazione artificiale dei bovini può essere commerciato e trapiantato soltanto lo sperma di donatori iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento svizzera o estera.

Art. 18 Obbligo di presentazione dei dati

Le organizzazioni IA autorizzate devono presentare annualmente all'Ufficio federale i dati richiesti conformemente all'articolo 55 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sulle epizootie e relativi alla produzione e all'acquisto, nonché alla consegna/trapianto e alla vendita di sperma, suddivisi per razze e categorie di tori.

Capitolo 4: Messa in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati e embrioni

Sezione 1: Condizioni zootecniche e genealogiche

Art. 19 Campo d'applicazione

Gli animali da allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina nonché il loro sperma e i loro ovuli non fecondati e embrioni devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza e genealogico al momento della messa in commercio.

Art. 20 Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento

Un certificato di ascendenza e genealogico per animali da allevamento deve contenere i seguenti dati:

- a. nome e indirizzo dell'ufficio competente per la tenuta del libro genealogico d'origine;
- b. designazione del libro genealogico;
- c. numero di registrazione nel libro genealogico;
- d. ev. nome dell'animale;
- e. genere della marchiatura;
- f. marchiatura dell'animale;

⁴ RS 916.401

- g. data di nascita;
- h. razza;
- i. sesso;
- k. nome e indirizzo dell'allevatore;
- l. nome e indirizzo dell'attuale proprietario;
- m. ascendenza: numeri del libro genealogico dei genitori e dei nonni;
- n. risultati degli esami funzionali con indicazione dell'ufficio che ha effettuato la valutazione, nonché i valori zootecnici dell'animale, dei suoi genitori e dei suoi nonni;
- o. nel caso di animali gravidi, la data dell'inseminazione o della monta, oltre a tutti i dati analoghi relativi al padre (compresi il gruppo sanguigno o altre caratteristiche volte a accertarne l'identità);
- p. data del rilascio;
- q. nome, in stampatello, dell'ufficio che ha rilasciato il certificato nonché firma giuridicamente valida.

Art. 21 Certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma
rispettivamente per gli ovuli di animali da allevamento

Un certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma risp. gli ovuli di animali da allevamento deve contenere i seguenti dati:

- a. i dati, elencati all'articolo 20 e aggiornati, sui donatori di sperma risp. di ovuli nonché sul loro gruppo sanguigno (o altre caratteristiche volte ad accertarne l'identità);
- b. le informazioni necessarie per identificare lo sperma risp. gli ovuli, ev. anche la designazione del recipiente, il numero di dosi o di squamette, la data del prelievo, nome e indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni nonché dell'acquirente.

Art. 22 Certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali
da allevamento

¹ Un certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali da allevamento deve contenere i seguenti dati:

- a. i dati, elencati all'articolo 20 e aggiornati, sul donatore degli embrioni e sul donatore di sperma nonché sul loro gruppo sanguigno (o altre caratteristiche volte ad accertarne l'identità);
- b. le informazioni necessarie per identificare i prodotti, la data dell'inseminazione, la data del prelievo, il nome e indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni nonché dell'acquirente.

² Se negli stessi contenitori vi sono più embrioni, questo deve risultare chiaramente nel certificato. Inoltre tutti gli embrioni devono provenire dagli stessi genitori.

Art. 23 Eccezioni

Per gli animali da allevamento femmine nonché per gli ovuli e gli embrioni non è necessario un certificato di ascendenza o genealogico in caso di cambiamento di proprietario in Svizzera, sempre che l'acquirente vi rinunci.

**Sezione 2:
Importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali****Art. 24⁵** Permesso generale d'importazione

¹ Per l'importazione di animali nonché di sperma di toro delle voci di tariffa 0101, 0102, 0103, 0104 e 0511 della tariffa doganale⁶ è necessario un permesso generale d'importazione

² L'importazione di animali considerati come masserizie in trasloco, dote o patrimonio ereditario è esente da permesso.

Art. 25 Attribuzione di quote del contingente doganale

¹ ...⁷

² Hanno diritto al contingente doganale di sperma di toro le organizzazioni IA autorizzate, gli allevatori per l'inseminazione dei loro effettivi nonché le organizzazioni e le associazioni di allevamento riconosciute che vendono lo sperma importato attraverso un'organizzazione IA autorizzata.

³ Le quote del contingente doganale di equini, suini, ovini e caprini nonché di sperma di toro sono attribuite in base all'ordine d'arrivo delle domande presso l'Ufficio federale (procedura dei contingenti a dogana).⁸

^{3bis} I contingenti doganali parziali degli animali della specie bovina sono messi all'asta.⁹

⁴ La quota del contingente doganale di un avente diritto al contingente doganale di animali da allevamento non deve superare, per anno civile, il 5 per cento del contingente stesso.

⁵ La quota del contingente doganale di un avente diritto al contingente doganale di sperma di toro viene assegnata in funzione della prevista entità dell'inseminazione.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2639).

⁶ RS **632.10** Allegato

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2639).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2639).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2639).

Art. 26 Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente doganale di suini, ovini e caprini ai fini dell'allevamento¹⁰

¹ Nei limiti delle quote del contingente doganale possono essere importati animali soltanto:

- a. per migliorare il proprio allevamento (ossia animali iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta);
- b. per gli incroci commerciali (maschi);
- c. per la ricerca scientifica;
- d. per la conservazione di razze minacciate;
- e. per la creazione in Svizzera di effettivi di nuove razze, finora non detenute in Svizzera.

² I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a 14 giorni d'età, senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che essi discendono da madri importate.¹¹

Art. 27 Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente doganale di cavalli da allevamento

¹ Nei limiti delle quote del contingente doganale possono essere importati soltanto:

- a. stalloni iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento del Paese d'origine riconosciuta d'ufficio e riconosciuti ai fini dell'allevamento;
- b.¹² giumente iscritte nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento riconosciuta del Paese d'origine per le quali è provato che esse sono già state utilizzate per l'allevamento, ossia hanno discendenti oppure è provato che, al momento del passaggio del confine, sono gravide da almeno tre mesi di uno stallone riconosciuto ai fini dell'allevamento nel Paese d'origine.

² Se uno stallone viene castrato entro un anno (dalla data dello sdoganamento definitivo) senza autorizzazione dell'Ufficio federale, per questo cavallo occorre procedere a un nuovo sdoganamento all'aliquota di dazio fuori contingente.

³ I puledri accompagnati dalla giumenta (fino a sei mesi d'età) possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente, senza essere computati nel contingente doganale, se:

- a. la madre è stata esportata, gravida, con carta di passo; oppure
- b. è dimostrato che discendono dalla giumenta che deve essere importata e sono in possesso di un documento di identificazione rilasciato da una corrispondente organizzazione di allevamento riconosciuta.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1°gen. 2001 (RU **2000** 2639).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1°gen. 2001 (RU **2000** 2639).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1°gen. 2001 (RU **2000** 2639).

Art. 27^a¹³ Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali della specie bovina

¹ Il 70 per cento dei contingenti doganali parziali è messo all'asta prima del periodo di contingentamento, il 30 per cento durante il primo semestre del periodo predetto.

² La quota del contingente doganale può ammontare per offerente al massimo al 20 per cento del contingente parziale in questione.

³ I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d'età, senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che essi discendono dalla madre importata.

Capitolo 5: Esportazione di animali da allevamento

Art. 28 Contributi all'esportazione

¹ Nei limiti dei crediti autorizzati, possono essere versati contributi limitati nel tempo per l'esportazione di animali da allevamento di tutte le specie di certificata ascendenza.

² Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) fissa periodicamente l'ammontare massimo dei contributi all'esportazione in base alla situazione del mercato svizzero e ai prezzi conseguibili all'estero.

³ Il contributo all'esportazione è pari a un importo forfettario per capo di bestiame oppure viene fissato dall'Ufficio federale in base alla specie, alla razza, al sesso, alla categoria, alla qualità, all'età, allo stato di gestazione, al Paese di destinazione nonché alla durata della tenuta in montagna. L'Ufficio federale stabilisce le esigenze relative alla qualità e i periodi di contribuzione per le singole specie.

Art. 29 Versamento dei contributi all'esportazione e controllo

¹ Il versamento dei contributi all'esportazione spetta alle organizzazioni di allevamento.

² Esse verificano il diritto ai contributi e fissano di norma l'importo degli stessi in base ai criteri stabiliti dall'Ufficio federale per le manifestazioni pubbliche.

³ I contributi vengono pagati all'esportatore a esportazione avvenuta; l'allevatore ne è informato.

⁴ L'Ufficio federale può concedere un anticipo alle organizzazioni di allevamento.

⁵ Per coprire i loro costi, le organizzazioni di allevamento possono, per ogni animale esportato, riscuotere tasse che siano state autorizzate dal Dipartimento.

⁶ L'Ufficio federale sorveglia l'attività delle organizzazioni di allevamento e esegue ispezioni per campionatura al confine.

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2639).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 30 Esecuzione

L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione, sempre che la legge sull'agricoltura o la presente ordinanza non disponga altrimenti.

Art. 31 Vigilanza sulle organizzazioni

Le organizzazioni sostenute giusta la presente ordinanza riferiscono ogni anno all'Ufficio federale sulla loro attività. La gestione e la contabilità delle medesime, purché inerenti all'applicazione della presente ordinanza, sono sottoposte alla vigilanza dell'Ufficio federale.

Art. 32 Disposizioni transitorie

¹ Conformemente all'ordinanza del 28 gennaio 1998¹⁴ concernente l'allevamento del bestiame bovino e del bestiame minuto, i contributi destinati al Centro sperimentale per gli esami dell'attitudine all'ingrasso e al macello dei suini di Sempach vengono versati fino alla loro abrogazione, al massimo però fino al 31 dicembre 2000.

² Conformemente all'ordinanza del 28 gennaio 1998 concernente l'allevamento del bestiame bovino e del bestiame minuto, i contributi destinati alla costituzione del libro genealogico per quanto concerne i suini, gli ovini e i caprini vengono versati fino al 31 dicembre 2000.

³ Conformemente all'ordinanza del 18 giugno 1979¹⁵ sulla vendita di bestiame i contributi concessi alle organizzazioni di allevamento per le spese di propaganda vengono versati fino al 31 dicembre 1999.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

¹⁴ [RU 1998 691]

¹⁵ [RU 1979 861, 1977 355, 1978 1710, 1983 738, 1984 759, 1987 741 883, 1992 1547, 1993 879 all. 3 n. 27 2950, 1995 139]